

## REGOLAMENTO (CE) N. 1331/2004 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2004

**che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2002 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio per quanto riguarda i programmi di attività delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo per la campagna di commercializzazione 2004/2005**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Il regolamento (CE) n. 1334/2002 è modificato come segue:

visto il regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4 bis, paragrafo 3, primo comma, secondo trattino, e l'articolo 4 bis, paragrafo 4,

1) Il titolo è sostituito dal testo seguente:

«Regolamento (CE) n. 1334/2002 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio per quanto riguarda i programmi di attività delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo per le campagne di commercializzazione 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005.»

considerando quanto segue:

2) All'articolo 1, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

(1) Il regolamento (CE) n. 1334/2002 della Commissione<sup>(2)</sup> stabilisce, per le campagne 2002/2003 e 2003/2004, le regole riguardanti il riconoscimento e i programmi di attività delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo ai fini del finanziamento comunitario previsto all'articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1638/98.

«1. Il presente regolamento stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005, le modalità di applicazione dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1638/98 per quanto riguarda il riconoscimento e i programmi di attività delle organizzazioni di produttori e delle loro unioni, delle organizzazioni interprofessionali e delle altre organizzazioni di operatori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola di cui al paragrafo suddetto.»

(2) È necessario estendere l'applicazione di tali regole alla campagna 2004/2005, in quanto il regolamento (CE) n. 865/2004 modifica l'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio<sup>(3)</sup> al fine di mantenere per la suddetta campagna il regime attuale di aiuto alla produzione di olio d'oliva, che costituisce la base della trattenuta destinata a finanziare le attività delle organizzazioni di operatori.

3) All'articolo 3, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

(3) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1334/2002.

«1. Per ottenere il riconoscimento per la totalità del periodo cui si applica il presente regolamento, un'organizzazione di operatori del settore oleicolo presenta, anteriormente ad una data stabilita dallo Stato membro e comunque entro il 31 maggio 2003, una domanda che attesti il rispetto delle condizioni previste all'articolo 2. Tuttavia, ai fini del riconoscimento esclusivamente per la campagna di commercializzazione 2004/2005, il termine ultimo stabilito dallo Stato membro per la presentazione della domanda non può essere posteriore al 30 settembre 2004.»

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

4) L'articolo 5 è modificato come segue:

a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

(1) GU L 210 del 28.7.1998, pag. 32. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97).

(2) GU L 195 del 24.7.2002, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 631/2003 (GU L 92 del 9.4.2003, pag. 6).

(3) GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2004.

«1. I programmi di attività ammissibili al finanziamento comunitario a norma dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1638/98 sono costituiti dalle attività specificate all'articolo 4 del presente regolamento e sono realizzati fra il 1° novembre 2002 e il

31 ottobre 2004 per i programmi di attività relativi alle campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 e fra il 1° novembre 2004 e il 31 ottobre 2005 per i programmi di attività relativi alla campagna di commercializzazione 2004/2005.»;

- b) al paragrafo 2, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

«Qualsiasi organizzazione di operatori del settore oleicolo riconosciuta ai sensi del presente regolamento o che abbia inoltrato una domanda di riconoscimento può presentare, anteriormente ad una data stabilita dallo Stato membro e comunque entro il 31 maggio 2003 per i programmi di attività relativi alle campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 o entro il 30 settembre 2004 per i programmi di attività relativi alla campagna di commercializzazione 2004/2005, una domanda di finanziamento comunitario per un unico programma di attività per periodo.»

- 5) All'articolo 6, paragrafo 3, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

«Entro il 31 luglio 2003 per i programmi di attività relativi alle campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 o entro il 31 ottobre 2004 per i programmi di attività relativi alla campagna di commercializzazione 2004/2005, lo Stato membro approva i programmi di attività delle organizzazioni riconosciute ai quali ha concesso il finanziamento nazionale corrispondente e ne informa le organizzazioni di operatori del settore oleicolo interessate.»

- 6) L'articolo 8 è modificato come segue:

- a) al paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

«Per i programmi di attività relativi alla campagna di commercializzazione 2004/2005, lo Stato membro versa all'organizzazione di operatori del settore oleicolo interessata la totalità dell'importo specificato al paragrafo 1 nel mese successivo all'approvazione del programma in questione.»;

- b) il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Anteriormente ad una data stabilita dallo Stato membro e comunque entro il 31 maggio 2004, le organizzazioni di operatori del settore oleicolo di cui è stato approvato il programma di attività per le campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 possono presentare una domanda di svincolo della cauzione di cui

al paragrafo 3 per un importo pari al massimo alla metà delle spese effettivamente sostenute. Lo Stato membro determina e controlla i documenti giustificativi di cui è corredata tale domanda e svincola le cauzioni corrispondenti alle spese di cui trattasi entro il secondo mese successivo alla presentazione della domanda stessa.»

- 7) L'articolo 9 è modificato come segue:

- a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini del versamento del finanziamento comunitario di cui all'articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1638/98 o dell'eventuale saldo, l'organizzazione di operatori del settore oleicolo presenta domanda all'autorità nazionale competente anteriormente ad una data stabilita dallo Stato membro e comunque entro il 31 gennaio 2005 per i programmi di attività relativi alle campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 o entro il 31 gennaio 2006 per i programmi di attività relativi alla campagna di commercializzazione 2004/2005.

Il finanziamento comunitario corrispondente alle domande presentate oltre le date di cui al primo comma è ridotto dell'1% per giorno lavorativo di ritardo. Le domande presentate dopo il 25 febbraio 2005 per i programmi di attività relativi alle campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 o dopo il 25 febbraio 2006 per i programmi di attività relativi alla campagna di commercializzazione 2004/2005 non possono più essere accettate.»;

- b) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per le attività ultimate entro il 31 ottobre 2004 per i programmi di attività relativi alle campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 o entro il 31 ottobre 2005 per i programmi di attività relativi alla campagna di commercializzazione 2004/2005 e il cui pagamento è effettuato dopo la fine del mese successivo al termine rispettivo, il finanziamento comunitario previsto è ridotto dell'1% per giorno di ritardo nei primi trenta giorni dopo il 30 novembre e del 2% per giorno di ritardo supplementare.»

- 8) L'articolo 11 è modificato come segue:

- a) al paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

«Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione tutte le informazioni pertinenti sulle disposizioni nazionali d'applicazione di cui al primo comma, nonché le relative modifiche.»;

b) il testo dei paragrafi 1 *bis* e 2 è sostituito dal seguente:

«1 *bis*. Entro il 28 febbraio 2003 per i programmi di attività relativi alle campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 o entro il 28 febbraio 2005 per i programmi di attività relativi alla campagna di commercializzazione 2004/2005, gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ciascuna delle campagne di commercializzazione di cui trattasi, le loro decisioni relative alla deroga all'articolo 20 *quinquies*, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE, prevista dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1873/2002.

2. Anteriormente al 5 settembre 2003 per i programmi di attività relativi alle campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 o al 5 dicembre 2004 per i programmi di attività relativi alla campagna di commercializzazione 2004/2005, gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ciascuna delle campagne di commercializzazione di cui trattasi, le loro decisioni relative alla deroga all'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento n. 136/66/CEE, prevista dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1873/2002.

Anteriormente al 5 settembre 2003 per i programmi di attività relativi alle campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 o al 5 dicembre 2004 per i programmi di attività relativi alla campagna di commer-

cializzazione 2004/2005, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi alle organizzazioni di operatori del settore oleicolo riconosciute e ai programmi di attività approvati nonché alle loro caratteristiche, suddivisi per tipo di organizzazione di produttori di cui all'articolo 2 del presente regolamento e per zona regionale, nonché gli importi dei fondi riservati conformemente all'articolo 4 *bis*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1638/98 per le campagne di commercializzazione di cui trattasi, suddivisi per settore di attività.»

c) al paragrafo 3, primo comma, il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente:

«Entro il 30 aprile 2005 per i programmi di attività relativi alle campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 o entro il 30 aprile 2006 per i programmi di attività relativi alla campagna di commercializzazione 2004/2005, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull'attuazione del presente regolamento contenente almeno i seguenti elementi.»

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2004.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*